

Nota ministeriale prot. n.5200651 del 17 febbraio 1994

Ministero dei trasporti e della navigazione
Direzione generale del demanio marittimo e dei porti
del soppresso Ministero della marina mercantile - Divisione XX

Roma, 17 febbraio 1994
Prot. N.5200651 - 396

Al Ministero degli Affari Esteri – D.G.A.E. Uff. II
- Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati – ROMA

Oggetto: Porto franco di Trieste - Applicazione della legge 6.8.1991, n.255.

L'art.7 della legge 6 agosto 1991, n.255¹, concernente il potenziamento degli organici del personale dalle Capitanerie di Porto ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aumento della tassa e diritti marittimi di cui alla legge 9.2.1963, n.82², in misura del centocinquanta per cento.

Come è noto, in relazione cioè l'Austria, in occasione della riunione della Commissione mista italo-austriaca prevista dall'art.7 dell'Accordo italo-austriaco, del 4 ottobre 1985³, tenutasi a Klagenfurt il 2-3 dicembre 1993, ha contestato la legittimità dell'estensione di detti aumenti allo scalo in questione, rilevando come tale disposizione risulterebbe in contrasto con il diritto di transito sancito dalle Convenzioni internazionali, in conformità delle quali viene regolato il passaggio delle merci attraverso il porto franco di Trieste, come esplicitamente statuito dall'art.7 del decreto del Commissario per il territorio di Trieste n.29 del 19.1.1955⁴.

Con il predetto articolo viene infatti "assicurata, conformemente alle Convenzioni ed agli impegni internazionali, la libertà di transito alle merci trasportate per ferrovia o per altri mezzi di trasporto per via ordinaria tra il Porto franco e gli Stati esteri o viceversa senza che vengano riscossi né dazi doganali né tasse di effetto equivalente, ad eccezione dei diritti che rappresentano il corrispettivo di servizi resi".

Al principio della libertà di transito si ispirano sia la Convenzione di Barcellona del 20 aprile 1921⁵, sia quella di New York dell'8 luglio 1965⁶ sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, cui si deve da ultimo aggiungere la Convenzione ONU sul diritto del mare, firmata a Montego Bay nel 1982⁷, e che l'Italia sembra intenzionata a ratificare.

Alla luce di quanto sopra ai prega codesto Dicastero di voler esprimere le proprie valutazioni in ordine ai rilievi mossi dall'Austria, peraltro avanzati anche dalla Germania, in occasione della riunione del Gruppo Tecnico italo-tedesco del 28 e 29 ottobre 1993, atteso che, qualora la disposizione di cui all'art.7 della legge 255/91 si ravvisasse in contrasto con il principio della libertà di transito sancito dalle sopracitate Convenzioni internazionali si dovrebbe procedere, al fine di escludere il porto-franco di Trieste dall'ambito di applicazione della sopracitata disposizione alla modifica del decreto 5 settembre 1989, n.339⁸, con il quale sono state definite le modalità di applicazione delle tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste.

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro.

Il Direttore Generale f.to Ciliberti

¹ Legge 6 agosto 1991, n.255 "Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto".

² Legge 9 febbraio 1963, n.82 "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi".

³ Legge 6 marzo 1987 n.110 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuata in pari data".

⁴ Decreto commissariale del 19 gennaio 1955, n.29 "Il Porto Franco di Trieste".

⁵ Società delle Nazioni "Convenzione di Barcellona del 1921 sulla libertà di transito e sul regime dei canali navigabili di interesse internazionale".

⁶ Legge 28 ottobre 1970, n.1505 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio di transito dei paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965" (GU n.269 del 23.10.1971).

⁷ Legge 2 dicembre 1994, n. 689 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con Allegati e Atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con Allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994" (s.o. alla GU n.295 del 19.12.1994).

⁸ DM 5 settembre 1989, n.339 "Regolamento concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste".